



Città di Pavullo nel Frignano

Comune di Pavullo nel Frignano

**SITUAZIONE GESTIONALE
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

**RELAZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 201/2022
RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2023**

INDICE

- 1. Premessa**
- 2. Inquadramento normativo**
- 3. Ambito di applicazione dell'art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022**
- 4. Servizi oggetto di indagine**
- 5. Servizi pubblici locali a rete**
- 6. Servizi pubblici locali non a rete**
- 7. Ricognizione della situazione gestionale del servizio pubblico locale di rilevanza economica ex art. 30 del D.lgs. n. 201/2022: Farmacia Comunale**

1. PREMESSA

La presente relazione è finalizzata ad operare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dall'Ente, secondo quanto disposto dall'art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022 recante il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".

Ai fini della verifica periodica in parola occorre, preliminarmente, delineare l'inquadramento normativo della nuova disciplina e, nel prosieguo, illustrare la ricognizione complessiva dei servizi pubblici locali di competenza del Comune di Pavullo nel Frignano ed, infine, effettuare l'analisi dei servizi che, in esito a tale ricognizione, rientrano effettivamente nell'ambito di applicazione dell'art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022.

Nella relazione *ex art. 30* sarà, pertanto, definito il contesto di riferimento, con particolare attenzione alla tipologia di servizio pubblico locale individuato, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale, nonché alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio. Nella relazione saranno, altresì, evidenziati l'andamento economico, la qualità del servizio, gli obblighi contrattuali e i vincoli.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La materia dei servizi pubblici locali ha subito nel tempo numerose modifiche normative, dovute anche alla necessità di armonizzare la normativa nazionale con i principi comunitari, caratterizzandosi però per l'assenza di una disciplina organica che regolamentasse il settore.

Tra gli impegni assunti dall'Italia con il PNRR è inclusa la disciplina per la concorrenza con un riordino della disciplina dei servizi pubblici locali. L'art. 8 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (Legge 5 agosto 2022, n. 118) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

In recepimento della suddetta legge delega n. 118/2022 è stato, pertanto, emanato il D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, il cui art. 1 dispone che *"Il presente decreto ha per oggetto la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale"*. Stabilisce, inoltre, i principi comuni, uniformi ed essenziali, nonché i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, strumentali al raggiungimento ed al mantenimento di un *"alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti"* (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 201/2022).

Quanto alla nozione di *"servizio pubblico"* si precisa che il Decreto di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali in parola ha recepito alcuni principi che erano stati, in precedenza, stabiliti dal Consiglio di Stato, il quale, nella sentenza n. 858 del 28 gennaio 2021, aveva stabilito che *"la nozione di servizio pubblico è omologa a quella di servizio di interesse generale di derivazione comunitaria, da intendersi quale attività di produzione di beni e servizi che si distinguono dalle comuni attività economiche, in quanto perseguono una finalità di interesse generale che ne giustifica l'assoggettamento ad un regime giuridico differenziato (di regola, in presenza di caratteristiche*

situazioni di c.d. fallimenti del mercato)” e che, in relazione al servizio pubblico, “Ne costituiscono invero caratteristici indici sintomatici e, a un tempo, elementi costitutivi:

- a) la natura propriamente erogativo-prestazionale dell’attività esercitata;
- b) l’operatività, sul piano infrastrutturale, di un momento organizzativo stabile, con un controllo pubblico preordinato a garantire ed assicurare un livello minimo di erogazione;
- c) la destinazione dell’attività ad una generalità di cittadini, con carattere di universalità delle prestazioni (di tal che, ferme restando le relative modalità, il servizio deve essere reso a tutti i soggetti che, rispettando le condizioni ed avendo i requisiti per l’accesso, ne facciano richiesta”.¹

Ciò premesso, l’art. 2, comma 1 lett. c) del D. lgs. n. 201/2022 definisce i servizi di interesse economico generali, anche denominati “servizi pubblici locali di rilevanza economica” come servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.

Il Decreto, tuttavia, non fornisce un elenco dei “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, in quanto la loro produzione ed erogazione è anche frutto di una scelta strategica dell’Amministrazione che individua tali servizi come necessari ai bisogni della comunità locale e a garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

Pertanto, quando i servizi suddetti non sono previsti espressamente dalla legge, la loro individuazione è il risultato di una specifica valutazione da parte dell’ente locale. Non esistendo, inoltre, indicazioni normative precise per identificare il carattere della rilevanza economica ed in presenza di una giurisprudenza non univoca, vanno innanzitutto valutati:

- la contendibilità del servizio sul mercato (presenza o meno di un mercato);
- l’imposizione di obblighi di servizio pubblico (e le eventuali compensazioni);
- il criterio economico della “remuneratività” anche solo potenziale, ovvero la possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un corrispettivo economico sul mercato.

Oltre alle valutazioni di cui sopra è opportuno considerare, per escludere o meno la rilevanza economica, l’assenza di uno scopo lucrativo, la mancata assunzione dei rischi connessi all’attività da parte del gestore (carattere imprenditoriale o meno della gestione) e l’eventuale presenza di finanziamenti pubblici (v. Corte di Giustizia CE, sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001), nonché la soluzione organizzativa adottata dall’ente. Al fine dell’assunzione del rischio operativo legato all’attività assume particolare rilievo la riscossione dei corrispettivi tariffari presso l’utenza direttamente da parte del gestore.

Il criterio della remuneratività sopra menzionato deve essere apprezzato caso per caso, considerando una serie di indici (si cita, da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato n.1784/2022), quali:

- la scelta organizzativa stabilita dall’ente per soddisfare gli interessi della collettività;
- le caratteristiche del servizio;
- le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione;
- il regime tariffario (libero ed imposto);

¹ Cfr. SANDRINI L. – VISCARI C., *La ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ai sensi del D. Lgs. n. 201/2022*”, Circolare n. 32 del 27.11.2023, Ideapa s.r.l.

- la praticabilità di attività accessorie (i cui introiti contribuiscono alla copertura dei costi).

Alla luce di quanto sopra, non rientrerebbero nell'area dei servizi pubblici locali a rilevanza economica:

- i servizi che non presentano una redditività (anche solo potenziale) e richiedono, pertanto, un intervento "decisivo" del Comune, tenendo conto anche delle altre indicazioni sopra riportate;
- i servizi cosiddetti "strumentali", cioè i servizi che soddisfano i bisogni dell'ente e non sono rivolti ad una utenza (es. pulizie immobili comunali, ecc.) e in cui il pagamento del corrispettivo al gestore è effettuato direttamente dall'ente;

Si evidenzia, in questa sede, che i criteri sopra riportati sono desunti da parte di orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, ragion per cui non sono da intendersi come esaustivi, ma vanno considerati - combinandoli e declinandoli caso per caso - come indirizzi di supporto nel definire la rilevanza economica del singolo servizio.

Di seguito, a titolo meramente esemplificativo, si fornisce un prospetto sintetico degli elementi che l'Amministrazione è tenuta a valutare congiuntamente al fine di definire se un servizio è o non è un servizio pubblico locale a rilevanza economica:

INDICE DI POTENZIALE RILEVANZA ECONOMICA	INDICE DI POTENZIALE NON RILEVANZA ECONOMICA
Presenza di un mercato	Assenza di un mercato
Presenza di remunerazione dei costi con i ricavi	Assenza di remunerazione dei costi con i ricavi
Presenza di tariffa per gli utenti	Assenza di tariffa per gli utenti
Presenza di carattere imprenditoriale della gestione	Assenza di carattere imprenditoriale della gestione
Incasso delle tariffe da parte del gestore	Incasso delle tariffe da parte dell'Ente Locale
Presenza di scopo di lucro	Assenza di scopo di lucro
Presenza di un'organizzazione di impresa	Assenza di un'organizzazione di impresa
	Intervento decisivo dell'Ente Locale nella sostenibilità economica della gestione
Oneri di manutenzione a carico del gestore	Oneri di manutenzione a carico dell'Ente Locale
Praticabilità di attività accessorie a copertura (i cui introiti contribuiscono alla copertura dei costi)	

Va evidenziato, infine, che nel D. lgs. n. 201/2022 trovano una specifica definizione, all'art. 2, comma 1 lett. d), anche i "servizi pubblici locali a rete" vale a dire quei servizi di interesse economico generale di livello locale suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti

funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'Autorità indipendente.

Sono, invece, ascrivibili alla categoria dei “servizi non a rete” quelli istituiti dagli enti locali e finalizzati al soddisfacimento di esigenze locali e comprensivi dei c.d. servizi a domanda individuale.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 201/2022

Oltre ad imporre nuovi adempimenti per assicurare la trasparenza delle decisioni assunte in merito alle modalità di gestione dei servizi pubblici, il D. Lgs. n. 201/2022 ha introdotto l'onere per i Comuni e le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di svolgere annualmente una ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Tale ricognizione, in sede di prima applicazione, deve essere svolta entro il 31 dicembre 2023.

Più specificamente, l'art. 30 del D.lgs. n. 201/2022 recante “*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*” sancisce quanto segue.

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Con particolare riferimento al perimetro della ricognizione periodica di cui all'art. 30, si osserva preliminarmente che il dato letterale della norma prevede che oggetto della verifica debbano essere solo i servizi pubblici locali (non servizi e/o attività strumentali) aventi rilevanza economica e affidati dagli enti locali. L'inciso “ogni servizio affidato” depone, infatti, a favore dell'interpretazione secondo cui la disposizione si riferisce a tutti i servizi “esternalizzati” dall'amministrazione, con esclusione dei servizi gestiti in economia, i quali sono sottratti al mercato perché erogati direttamente dall'ente locale.²

² DOTA S., DI BARI A., POZZOLI S., *Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 30 del D. Lgs. n. 201/2022*, ANCI, quaderno n. 46/2023.

Restano esclusi dalla presente ricognizione anche i servizi a rete, a rilevanza economica, organizzati ed affidati da altri soggetti competenti il cui territorio si sovrappone a quello del Comune.

Il richiamo operato all'art. 17, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs. n. 201/2022 fa, invece, rientrare nell'ambito di applicazione della norma *“tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35”* che disciplinano, rispettivamente, il trasporto pubblico locale e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale.

In sintesi, sulla base della norma suindicata, il Comune è tenuto ad effettuare la ricognizione annuale dei servizi pubblici locali, di rilevanza economica, a rete e non a rete, la cui gestione sia stata affidata dall'ente locale a terzi. Tali servizi possono essere affidati all'esterno sia in forma di concessione sia in forma di contratto d'appalto. Sono inclusi nella ricognizione anche i servizi affidati in *house providing* nonché, come sopra evidenziato, eventuali affidamenti senza procedura ad evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea.

4. SERVIZI OGGETTO DI INDAGINE

Va osservato che la definizione di *“servizi pubblici locali di rilevanza economica”* di cui all'art. 2, comma 1 lett. c) del D. lgs. n. 201/2022 è generica e suscettibile, pertanto, di un'applicazione ad un numero considerevole di servizi. Tuttavia, in sede di prima applicazione, si ritiene opportuno delimitarne il contenuto al fine di individuare, concretamente, i servizi pubblici locali oggetto della presente ricognizione.

In prima battuta, si ribadisce che non sono ascrivibili alla categoria in parola né i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica (es. i servizi sanitari, sociali, socioassistenziali, culturali...) né i servizi strumentali erogati a supporto di funzioni amministrative di cui la pubblica amministrazione rimane titolare, esercitate al fine di perseguire le proprie finalità istituzionali.

Ciò premesso, quanto ai servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete, è opinione condivisa quella secondo cui tali servizi siano riferiti alle c.d. *utilities*, in particolare:

- raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- ciclo idrico;
- distribuzione del gas;
- trasporto pubblico di livello locale.

Per quanto concerne, invece, l'individuazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete, il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto 2023 recante *“Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”* ha fornito, nell'Allegato 2, un elenco minimo di servizi ai quali applicare, in questa prima fase, le disposizioni di cui al D. lgs. n. 201/2022:

- impianti sportivi (ad esclusione degli impianti a fune, esclusi espressamente dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali (anche i funebri se erogati come servizi pubblici locali);

- illuminazione votiva;
- trasporto scolastico.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, nei prossimi paragrafi sarà illustrata preliminarmente una ricognizione complessiva di servizi pubblici a rete nonché dei servizi pubblici non a rete di competenza del Comune di Pavullo nel Frignano. Tale ricognizione sarà funzionale all'individuazione dei servizi che soddisfano i requisiti di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022 e che saranno, in definitiva, oggetto di approfondita analisi.

5. SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE

Il Comune di Pavullo nel Frignano individua i seguenti servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

Servizio Pubblico Locale a Rete	Autorità competente
Servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani (S.G.R.U.)	Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR)
Descrizione	
<p>Il Servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani (S.G.R.U.) è costituito dal complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.</p> <p>Il S.G.R.U. è organizzato, come previsto dal D. Lgs 152/2006 "Testo unico dell'Ambiente" sulla base di ambiti territoriali ottimali individuati da ciascuna Regione congiuntamente alla definizione dello specifico ente di governo dell'ambito. Governo dell'ambito che la Regione Emilia Romagna, con Legge Regionale n. 23/2011 ha affidato ad ATERSIR, la quale disciplina, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica, l'erogazione e la gestione del servizio integrato di gestione rifiuti.</p>	
Gestione	
<p>In data 29 Dicembre 2021 è stato sottoscritto il contratto di affidamento in concessione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani (S.G.R.U.) nel bacino territoriale denominato "Pianura e Montagna Modenese" con decorrenza dal 1° Gennaio 2022 e di durata quindicennale (fino al 31/12/2036) con il RTI costituito da Hera S.p.A. (mandataria), Giacomo Brodolini Soc.Coop. e Consorzio Stabile ECOBI Società Consortile. Il bacino territoriale sopra citato comprende anche il Comune di Pavullo nel Frignano.</p> <p>Gli atti di affidamento sono consultabili alla seguente pagina web: https://www.atersir.it/gestione-dei-rifiuti-urbani-nel-bacino-territoriale-pianura-e-montagna-modenese-2022-2036-0</p>	

Servizio Pubblico Locale a Rete	Autorità competente
Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)	Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR)
Descrizione	
<p>Il servizio idrico integrato (S.I.I.) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie (art. 141, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, c.d. TUA).</p> <p>Con la L.R. 23/2011 la Regione Emilia-Romagna ha individuato un unico ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale (ed eventualmente in casi particolari anche Comuni esterni limitrofi al confine regionale), riattribuendo le funzioni delle precedenti Agenzie provinciali ad un nuovo organismo pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, l'Agenzia Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR).</p>	
Gestione	
<p>Il Gruppo Hera gestisce il Servizio Idrico Integrato per i comuni di Pavullo nel Frignano, Castelfranco Emilia, Castelnovo Rangone, Castelvetro, Fanano, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pievepelago, Polinago, Prignano, San Cesario sul Panaro, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Spilamberto, Vignola, Zocca.</p> <p>Per le convenzioni, il regolamento e la carta dei servizi erogati dal Gruppo Hera consultare la seguente pagina web: https://www.atersir.it/servizio-idrico/territorio-provinciale-di-modena/gestori</p>	

Servizio Pubblico Locale a Rete	Autorità competente
Trasporto Pubblico Locale	Agenzia per la Mobilità di Modena (aMo)
Descrizione	
<p>L'Agenzia per la Mobilità e il trasporto pubblico di Modena (aMo) opera nel bacino provinciale modenese ed è una società per azioni, il cui capitale sociale è sottoscritto interamente da enti pubblici, in particolare dalla Provincia di Modena e da tutti i comuni del bacino. Ha il compito di promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico locale al fine di migliorare la mobilità, coniugando le esigenze dei cittadini con il rispetto dell'ambiente.</p>	
Gestione	
<p>L'Agenzia per la mobilità di Modena ha il compito di pianificare il servizio autofiloviario svolto nel bacino di riferimento, adeguandolo alle esigenze di mobilità dei cittadini. Tale obiettivo viene perseguito attraverso la progettazione, il monitoraggio e il controllo dei servizi erogati dal gestore. Nel modenese, il servizio in parola è affidato a SETA S.p.A. (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari) che è il gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico nel territorio provinciale di Modena, il quale ha il compito di garantire standard qualitativi adeguati</p>	

alle prescrizioni contrattuali, contenute anche nella Carta dei servizi (<https://www.setaweb.it/mo/carta-dei-servizi>).

Servizio Pubblico Locale a Rete	Autorità competente
Distribuzione Gas ed Energia elettrica	Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)
Descrizione	
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore. Istituita con la legge n. 481 del 1995, è un'autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori. Funzioni svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.	
Gestione	
INRETE Distribuzione Energia S.p.A., società costituita da Hera S.p.A. il 29 luglio 2015, è divenuta pienamente operativa dal 1° luglio 2016 per gestire l'attività di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica in coerenza agli obblighi di separazione funzionale e contabile previsti dalla normativa AEEGSI (ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). INRETE Distribuzione Energia S.p.A. opera principalmente in Emilia-Romagna con la distribuzione di gas ed energia elettrica e il Comune di Pavullo nel Frignano rientra tra i Comuni serviti: https://www.inretedistribuzione.it/energia-elettrica/comuni-serviti https://www.inretedistribuzione.it/gas/comuni-serviti	

La ricognizione dei servizi a rete sopra effettuata consente di escludere la loro riconducibilità ai servizi pubblici locali di rilevanza economica che il Comune di Pavullo nel Frignano è tenuto a rilevare annualmente ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022 più volte citato.

Ancorché si tratti di servizi pubblici locali (a rete) aventi rilevanza economica, va segnalato che i medesimi non sono affidati dal Comune di Pavullo nel Frignano, bensì dagli altri enti competenti suindicati.

Ne consegue che l'onere di svolgere l'attività di ricognizione dei servizi in parola grava in capo agli stessi enti affidanti ossia le autorità di governo o di bacino che, insistendo sul medesimo territorio, hanno autonomamente affidato il servizio in forma aggregata includendo anche il Comune di Pavullo nel Frignano.

Poiché l'art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022 annovera, tra gli enti tenuti alla ricognizione, anche “*gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio*” si ritiene, invero, che ciascun ente locale debba limitarsi ad effettuare la ricognizione dei servizi pubblici locali da esso affidati. Diversamente opinando, si verificherebbe il rischio di una moltiplicazione di relazioni da parte di enti diversi aventi competenza sul medesimo territorio.

In conclusione, le Autorità competenti sono tenute svolgere le verifiche periodiche della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rete sopra individuati e, conseguentemente, a trasmetterle ai Comuni e agli altri enti ricompresi.

Per completezza, si segnala che l’Agenzia per la Mobilità di Modena (aMo) e l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) hanno già trasmesso a questo Comune la ricognizione periodica *ex art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022* sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali da loro affidati (rispettivamente assunte al prot. n. 27987 del 15 novembre 2023 e al prot. n. 29840 del 7 dicembre 2023).

6. SERVIZI PUBBLICI LOCALI NON A RETE

Si illustra, di seguito, la ricognizione dei servizi pubblici locali non a rete di competenza del Comune di Pavullo nel Frignano.

Area Servizi Tecnici

Servizio pubblico	Modalità di gestione	Rilevanza economica
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Gestione in economia e appalto di servizi/forniture strumentali. Appalto del servizio globale di gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Pavullo nel Frignano comprendente la fornitura di energia elettrica, gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, pronto intervento e realizzazione interventi iniziali di riqualificazione energetica per la durata di anni 13 (Determinazione n. 37 del 03.02.2015). Contratto REP 390 del 19 maggio 2015.	Privo di rilevanza economica
SERVIZI CIMITERIALI	Gestione in economia e appalto di servizi strumentali. Affidamento dello svolgimento di operazioni cimiteriali nel Capoluogo e nelle frazioni per un anno (Determinazione n. 92 del 16.03.2023).	Il Comune non ha effettuato un’analisi completa e definitiva del servizio per stabilirne la rilevanza o

	I Servizi funebri non sono gestiti come servizio pubblico locale.	non rilevanza economica. E' intenzione dell'Amministrazione effettuarla e inserirla nella prossima rilevazione.
ILLUMINAZIONE VOTIVA	Gestione in economia e appalto di servizi strumentali. Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici destinati all'illuminazione votiva presenti nei cimiteri comunali anno 2023 (Determina n. 123 del 01.04.2023).	A rilevanza economica
PARCHEGGI A PAGAMENTO	Gestione in economia e appalto di servizi strumentali. Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria parcometri per il periodo 01.04.2023 – 31.03.2024 (Determina n. 118 del 30.03.2023).	A rilevanza economica

Area Servizi Culturali e Scolastici

Servizio pubblico	Modalità di gestione	Rilevanza economica
SERVIZIO ALLA PRIMA INFANZIA - NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO	Servizio esternalizzato dall'Amministrazione affidato con appalto <i>ex</i> 143 e seguenti del D.lgs. 163/2006. Convenzione per l'affidamento della concessione di progettazione, costruzione di un polo scolastico comprensivo di una scuola d'infanzia e due nidi d'infanzia e la gestione di uno dei due nidi d'infanzia con "centro bambini e genitori" (Contratto REP 208 del 9 aprile 2009 con scadenza al 2029).	Privo di rilevanza economica
SERVIZIO ALLA PRIMA INFANZIA- NIDO TONINI	Gestione in economia.	Privo di rilevanza economica
SERVIZIO ALLA PRIMA INFANZIA – NIDO SCARABOCCHIO	Gestione in economia.	Privo di rilevanza economica

<p>SERVIZIO PRE E POST SCUOLA</p>	<p>Gestione in economia e appalto di servizi strumentali.</p> <p>Affidamento dei servizi socio educativi e assistenziali per alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e i servizi alla prima infanzia del Comune di Pavullo nel Frignano, e il servizio di assistenza pre e post scuola per le scuole d'infanzia e primarie del Comune di Pavullo (contratto REP 5 del 28 ottobre 2021 con scadenza in data 31 agosto 2024).</p>	<p>Privo di rilevanza economica</p>
<p>SERVIZIO ASSISTENZA DISABILITA'</p>	<p>Gestione in economia e appalto strumentale di servizi.</p> <p>Affidamento dei servizi socio educativi e assistenziali per alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e i servizi alla prima infanzia del Comune di Pavullo nel Frignano, e il servizio di assistenza pre e post scuola per le scuole d'infanzia e primarie del Comune di Pavullo (contratto REP 5 del 28 ottobre 2021 con scadenza in data 31 agosto 2024).</p>	<p>Privo di rilevanza economica</p>
<p>RISTORAZIONE SCOLASTICA</p>	<p>Gestione in economia e appalto strumentale di servizi.</p> <p>Affidamento del servizio della gestione dei servizi di ristorazione scolastica per la durata di tre anni scolastici (contratto REP 470 del 14 novembre 2019 con scadenza in data 31 dicembre 2023). Nuovo affidamento da gennaio 2024: adesione Accordo Quadro Intercenter.</p>	<p>Privo di rilevanza economica</p>
<p>TRASPORTO SCOLASTICO</p>	<p>Gestione in economia e appalto strumentale di servizi.</p> <p>Affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole d'infanzia e primarie residenti nel Comune di Pavullo nel Frignano e frequentanti le scuole pubbliche ubicate nel territorio comunale (contratto REP 8 del 14 dicembre 2021 con scadenza in data 31 agosto 2024).</p>	<p>Privo di rilevanza economica</p>

Servizi Culturali, Sport, Tempo libero e Turismo

Servizio pubblico	Modalità di gestione	Rilevanza economica
CASTELLO DI MONTECUCCOLO	Affidamento ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 50/2016. Affidamento della gestione del complesso castellano di Montecuccolo finalizzata allo sviluppo, alla programmazione culturale e alla promozione per la durata di 7 anni (contratto REP 480 del 12 novembre 2020 con scadenza in data 31 dicembre 2026).	Privo di rilevanza economica
CINEMA / TEATRO MAC MAZZIERI	Gestione tramite convenzione rientrante tra gli accordi tra pp.aa. ex art. 15 della L. 241/1990. Convenzione tra il Comune di Pavullo nel Frignano e ATER Fondazione per la programmazione e la gestione delle stagioni culturali del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri 2021 – 2024 (REP 17 del 3 ottobre 2018. Rinnovo, agli stessi patti e condizioni, REG 22 del 15 luglio 2021 con scadenza in data 9 luglio 2024).	Privo di rilevanza economica
PISCINA COMUNALE	Concessione di costruzione e gestione ai sensi dell'art. 142 e seguenti del D.lgs. 163/06 e s.m.i. Contratto per la concessione di costruzione del nuovo impianto natatorio comunale e successiva gestione del complesso sportivo polivalente piscina / tennis (REP 446 del 10 aprile 2018 con scadenza in data 10 aprile 2033).	Privo di rilevanza economica
BOCCIODROMO COMUNALE	Affidamento ai sensi della Legge Regionale del 31/05/2017 n. 8 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive". Contratto – disciplinare per la gestione dell'impianto sportivo (REG 38 del 15 dicembre 2021 rinnovato, agli stessi patti e condizioni, con scadenza in data 30 novembre 2025).	Privo di rilevanza economica

<p>IMPIANTI SPORTIVI G. MINELLI - G. GALLONI - PALAZZINA</p>	<p>Affidamento di concessione strumentale ai sensi dell'art.142 del D. Lgs. n. 50/2016.</p> <p>Contratto REP 455 del 4 dicembre 2018 con scadenza in data 3 dicembre 2028.</p>	<p>Privo di rilevanza economica</p>
<p>IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI SANT'ANTONIO E PALESTRA ANNESSA ALLE SCUOLE ELEMENTARI "L. DA VINCI"</p>	<p>Affidamento in gestione ai sensi della Legge Regionale del 31/05/2017 n. 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”.</p> <p>Contratto – disciplinare per la gestione dell'impianto sportivo polivalente di Sant'Antonio e del servizio di custodia vigilanza e pulizia della palestra annessa alle scuole elementari “L. Da Vinci” per la durata di anni tre (REG. 33 del 8 novembre 2022 con scadenza in data 25 settembre 2025).</p>	<p>Privo di rilevanza economica</p>
<p>IMPIANTO POLIVALENTE DI VERICA</p>	<p>Convenzione <i>ex art.</i> 56 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, comma 1, comma 2.</p> <p>Convenzione tra il Comune di Pavullo nel Frignano e associazione del terzo settore finalizzata alla gestione dell'impianto sportivo per la durata di anni due (REG. 52 del 24 ottobre 2023 con scadenza in data 19 settembre 2025).</p>	<p>Privo di rilevanza economica</p>
<p>IMPIANTO FRAZIONALE DI MONTEBONELLO</p>	<p>Affidamento ai sensi della Legge Regionale del 31/05/2017 n. 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”.</p> <p>Contratto – disciplinare per la gestione dell'impianto (REG 27 del 12 settembre 2022 con scadenza in data 31 agosto 2025).</p>	<p>Privo di rilevanza economica</p>
<p>LAGHETTO PER LA PESCA SPORTIVA LOCALITA' FRANDELLO DI COSCOGNO</p>	<p>Affidamento ai sensi della Legge Regionale del 31/05/2017 n. 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”.</p> <p>Contratto – disciplinare per il servizio di gestione dell'impianto per il periodo 07.05.2023 – 30.06.2026 (REG 27 del 10 maggio 2023 con scadenza in data 30 giugno 2025).</p>	<p>Privo di rilevanza economica</p>

<p>IMPIANTO TREPPI PER IL LANCIO DEL RUZZOLONE</p>	<p>Affidamento ai sensi della Legge Regionale del 31/05/2017 n. 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”.</p> <p>Contratto – disciplinare per la gestione dell’impianto (REG 17 del 16 maggio 2019, rinnovato stessi patti e condizioni REG. 12 del 24 marzo 2022, con scadenza in data 19 marzo 2025).</p>	<p>Privo di rilevanza economica</p>
<p>IMPIANTO FRAZIONALE DI MONZONE</p>	<p>Affidamento ai sensi della Legge Regionale del 31/05/2017 n. 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”.</p> <p>Contratto – disciplinare per la gestione dell’impianto (REG 2 del 12 gennaio 2023 con scadenza in data 31 dicembre 2024).</p>	<p>Privo di rilevanza economica</p>

Dalla ricognizione sopra effettuata emerge che l’unico servizio pubblico locale non a rete di competenza del Comune di Pavullo nel Frignano per il quale risulta necessario effettuare la rilevazione complessiva *ex art. 30* del D. Lgs. n. 201/2022 è rappresentato dalla Farmacia Comunale. Nel caso di specie, ricorrono tutti i requisiti richiesti dalla normativa sopra analizzata: la rilevanza economica del servizio nonché l’affidamento all’esterno da parte dell’Amministrazione.

<p>Servizio pubblico</p>	<p>Modalità di gestione</p>	<p>Rilevanza economica</p>
<p>FARMACIA COMUNALE</p>	<p>Affidamento a società a partecipazione mista pubblico privata come disciplinate dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 201/2022.</p>	<p>Rilevanza economica</p>

7. RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 201/2022: FARMACIA COMUNALE

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto legislativo n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Esercizio dell'attività di Farmacia sita nella frazione di Sant'Antonio.

B) Contratto di servizio

Il contratto di servizio è stato stipulato il 13 settembre 2005, ha durata di 50 anni, non prevede corrispettivo tenuto conto che è conseguente all'affidamento della gestione delle farmacie il cui valore è già stato quantificato nell'importo posto a base di gara della selezione del socio privato.

Oggetto è la gestione della farmacia di cui il Comune detiene la titolarità.

Obiettivi nell'erogazione dei servizi:

- Promuovere l'uso corretto del farmaco;
- Promuovere, organizzare ed attuare all'interno delle Farmacie e sul territorio iniziative d'educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programma del SSN;
- Mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento del servizio.

C) Sistema di monitoraggio – controllo

Nel contratto di servizio è prevista una relazione da consegnare al Comune entro il mese di ottobre di ogni anno nella quale viene esplicitato il programma annuale con indicazione delle scelte e degli obiettivi che il gestore intende perseguire in relazione alle linee di sviluppo. Eventuali osservazioni del Comune dovranno essere recepite nel programma. Adempimento sempre correttamente eseguito, l'ultimo in data 30.10.2023.

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO NEL FRIGNANO S.R.L.

Via Petrarca, 11 – 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)

Capitale Sociale euro 60.000 I.V.

C.C.I.A.A Modena REA 346635

Registro imprese Modena, Codice Fiscale e partita IVA 02967040367

Oggetto sociale: Esercizio farmacie comunali di cui sia titolare il comune di Pavullo nel Frignano.

Partecipazione detenuta 51% del capitale sociale pari ad euro 30.600,00; partecipazione di controllo.

Partecipazione sottoscritta in fase di costituzione. Il socio privato per la cessione del 49% delle quote è stato selezionato tramite bando pubblico del 14.03.2005 con base d'asta euro 490.000, aggiudicato poi ad euro 502.290. Valore corrispondente della frazione di patrimonio netto alla data del 31.12.2022 euro 53.636

Il Comune ha diritto alla nomina del Presidente e di un membro del Consiglio di Amministrazione composto da tre soggetti.

La società è dotata di organo di controllo monocratico che esercita anche la revisione legale.

ANDAMENTO ECONOMICO

Si riportano i principali dati economici dell'ultimo triennio

	2020	2021	2022
Totale attivo	443.737,00	549.421,00	623.280,00
Patrimonio netto	119.400,00	126.682,00	105.169,00
Valore della produzione	1.194.028,00	1.376.628,00	1.420.359,00
Costo materie prime	790.399,00	796.934,00	842.691,00
Costo personale dipendente	234.414,00	265.489,00	268.898,00
Altri costi gestione	109.743,00	180.498,00	185.024,00
EBITDA	59.472,00	133.707,00	123.746,00
Ammortamenti	25.486,00	26.132,00	48.622,00
Proventi e oneri finanziari	-41,00	-11,00	-7,00
Imposte	6.807,00	28.380,00	21.202,00
Utile netto	27.138,00	79.184,00	53.915,00

Il Comune ha incassato i seguenti dividendi negli ultimi tre anni:

	2021	2022	2023
Dividendo al Comune	12.750,00	38.250,00	27.496,00

I dipendenti mediamente occupati sono 5/6 di cui un direttore.

La società non ha debiti finanziari, né mutui passivi.

QUALITÀ DEL SERVIZIO

La Farmacia serve una zona al di fuori del capoluogo, ma densamente abitata.

Il fatturato in costante crescita evidenzia una frequentazione in aumento, anche grazie all'ampliamento continuo di servizi alla persona, quali prenotazione Cup / riscossione ticket, attivazione SPID, svolgimento di test rapidi Covid-19, esecuzione di test delle intolleranze alimentari e allergie, E.C.G. holter pressorio, holter cardiaco, MOC, controllo di valori parametrici sanguigni con risultato immediato proveniente in maniera telematica.

Nell'ultimo esercizio sono stati ulteriormente ampliati i locali per fornire sempre nuovi servizi agli utenti, oltre alla somministrazione di farmaci.

Si sta implementando la vendita dei propri prodotti non solo fisicamente ma anche a distanza attraverso l'utilizzo di un sito-web che ogni anno viene costantemente migliorato, ed opera diverse campagne pubblicitarie volte a sponsorizzare giornate di prevenzione / o di vendita di nuovi prodotti attraverso i nuovi canali social.

OBBLIGHI CONTRATTUALI

La società è obbligata a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia.

La società, senza oneri o costi aggiuntivi a carico del comune, si è impegnata ad ampliare la gamma dei servizi resti all'utenza in ragione dell'evoluzione dell'attività della farmacia e dei mutamenti delle esigenze della collettività, ferma restando la facoltà del comune di richiedere lo svolgimento di nuovi servizi.

Gli obblighi assunti risultano ad oggi onorati, visto il regolare svolgimento dell'attività in locali adeguati e costantemente mantenuti e rinnovati, oltre alle attività continue di incremento di offerta dei servizi agli utenti.

VINCOLI

L'attività di Farmacia è attività tutelata e protetta.

Lo statuto prevede che al Comune di Pavullo nel Frignano sia riservato almeno il 51% del capitale sociale.

CONSIDERAZIONI FINALI

Nella deliberazione di revisione straordinaria (deliberazione di C.C. 46 del 28 settembre 2017) era stato previsto di procedere alla dismissione della propria quota della società FARMACIA DI PAVULLO NEL FRIGNANO SRL.

Con determinazione n. 429 del 8 novembre 2018 è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio per la predisposizione di apposita perizia di stima, finalizzata a rilevare il valore della quota di partecipazione detenuta dall'Ente della Società FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO NEL FRIGNANO SRL, così come richiesto dal Consiglio Comunale mediante affidamento diretto con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo di richiesta di offerta (RDO) da esperirsi tramite Sater di Intercent-ER mercato elettronico della Regione Emilia Romagna fra almeno n. 2 società specializzate e con esperienza su attività di valutazione di aziende e di beni patrimoniali con particolare riferimento alle Farmacie.

Con determinazione n.64 del 19 febbraio 2019 si è proceduto ad affidare ad apposita ditta specializzata il servizio per la predisposizione di apposita perizia di stima, finalizzata a rilevare il valore della quota di partecipazione detenuta dall'Ente della Società FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO NEL FRIGNANO SRL.

Con pec. Prot. 24179 in data 18 novembre 2019 la società incaricata della valutazione ha trasmesso la valutazione della quota nella società Farmacia Comunale.

L'Amministrazione ha avviato le procedure per la dismissione della partecipazione come precedentemente deliberato. Durante tale procedimento sono emerse problematiche statutarie e societarie di natura complessa, che richiedono alcuni approfondimenti di natura giuridico-legale rispetto al quadro normativo vigente sulle partecipate con particolare riferimento alle modifiche statutarie necessarie per procedere all'alienazione della proprio quota. Si è provveduto ad affidare all'ufficio provinciale dell'Avvocatura di Modena, a cui l'ente ha aderito, mandato per analizzare giuridicamente la procedura da seguire.

Parallelamente a tale verifica di natura giuridico-legale, l'Amministrazione ha proceduto, con determinazione n. 340 del 12 agosto 2022, ad affidare ad apposita ditta specializzata il servizio per la predisposizione di apposita perizia di stima aggiornata, finalizzata a stabilire il valore attuale della Farmacia Comunale e, di conseguenza, della quota che l'Amministrazione intende cedere.